

STUDIO LEGALE BERTONI – BIGETTI

VIA GOLAMETTO 4 - 00195 ROMA – TEL./FAX 06-39746189

AVV. GIOVANNI BERTONI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. FILIPPO BIGETTI

AVV. ALESSANDRO CAMILLI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. FABIO FERRARA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO DI STATO

* * * * *

RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

n. 08185 del 24 aprile 2024

Per il dott. **Paolo MAGGINI**, nato a Roma il 27/07/1972 (...omissis...) e residente (...omissis...), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni BERTONI (C.F.: (...omissis...); Pec: giovannibertoni@ordineavvocatiroma.org; fax 06/39746189) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06/39746189 o all'indirizzo PEC giovannibertoni@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Golametto n. 4, giusta delega in calce del presente atto,;

CONTRO

- **CONSOB**, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CF 80204250585), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it – registro REGINDE);
- **CONSOB**, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CF 80204250585), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma

NEI CONFRONTI DI

Annunziata PALOMBELLA, (...omissis...)

con domicilio digitale annunziata.palombella@pec.consob.it (Registro REGINDE, registro INIPEC, Registro INAD)

Per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Regionale del Lazio – Sede di Roma n. 08185/2024 pubblicata il 24/04/2024 e non notificata.

* * * * *

Con ricorso ritualmente notificato, il dott. Paolo MAGGINI adiva il Tribunale Regionale del Lazio – Roma e chiedeva l'annullamento:

- della Delibera della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (di seguito anche "Consob" o la "Commissione") n. 2278 del 20 luglio 2023 di "Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020

alla qualifica di Condirettore dalla qualifica di Funzionario di I° e conferimento delle relative promozioni”, pubblicata sul bollettino della Consob in data 24 luglio 2023, per complessivi 10 posti, dove il ricorrente si è risultato n. 36 nella graduatoria medesima su n. 79 candidati, con il punteggio di 90,820, inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita nell’ambito della stessa procedura di avanzamento in 93 punti (seduta di Commissione del 19 luglio 2023 – Verbale N. 6293).

- delle deliberazioni assunte dalla giunta di scrutinio per il personale della carriera direttiva nominata per l’anno 2020 (di seguito anche la “giunta di scrutinio”) prese in data 29 maggio 2023 ed in particolare la Scheda compilata contenente gli elementi (informativi e) valutativi relativi al ricorrente di cui si dirà nel prosieguo, secondo quanto previsto dalla procedura prevista per lo scrutinio medesimo, come da Verbale n. 7 e relativo allegato;

- delle deliberazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2023 (Verbale n. 6295) in relazione ai punteggi attribuiti al candidato anche sulla base degli elementi (informativi e) valutativi contenuti nella scheda sopra richiamata;

- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

A suffragio del proprio ricorso il dott. MAGGINI esponeva che dalla comparazione della documentazione versata in atti, proveniente dall’accesso agli atti effettuato dal ricorrente, appariva evidente un difetto di istruttoria e una inesatta rappresentazione dei presupposti fattuali con conseguente difetto di motivazione: in estrema sintesi, la valutazione ottenuta dal dott. MAGGINI è iniqua, illogica ed è frutto di una istruttoria inadeguata e non coerente, come meglio esplicitato nel corpo del ricorso cui si rinvia e da intendersi integralmente qui trascritto alla pari delle successive memorie depositate cui si rinvia.

Radicatosi il contraddittorio, anche in seguito all’integrazione per pubblici proclami, il TAR del Lazio rigettava, con sentenza n. 08185 del 24 aprile 2024, le domande svolte dal ricorrente.

Avverso la predetta sentenza il dott. Paolo MAGGINI propone appello per i seguenti motivi.

* * * * *

1. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA PERCEZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO.

La sentenza del TAR Lazio impugnata parte da un assunto errato ed inesistente in fatto, ovvero che il ricorrente abbia fondato parte del motivo del ricorso introduttivo sulla circostanza (paragrafo 4 della sentenza) che la Commissione non abbia letto detti stralci dei rapporti valutativi.

Tale statuizione è del tutto priva di fondamento.

Un passaggio centrale ai fini del presente appello a codesto Illustrissimo Consiglio di Stato in relazione a tale materia è quanto riportato nel ricorso (pag. 15) del ricorrente: *“Al riguardo, se è vero che la Commissione, come si vedrà, nelle sue successive valutazioni - limitatamente ai rischi correlati alle funzioni svolte - **ne ha dato comunque conto**, è altrettanto vero che la stessa non ha potuto valorizzare il citato ruolo di coordinamento, supervisione, revisione e controllo di tutte le pratiche scritte predisposte dall’Ufficio per i profili di competenza (informativa) che ascendono per la trattazione al Comitato Abusi di Mercato, in ragione del contenuto della Scheda sottopostole, che, al di là dell’annacquata informativa resa attraverso l’allegazione dello stralcio dei rapporti valutativi del candidato ricorrente, non contiene alcun focus al riguardo **nelle osservazioni valutative** riportate nella Sezione IV nella parte relativa alla “valutazione scrutinio 2020”.*

Da questo passaggio si evince chiaramente come il ricorrente non ha mai messo in dubbio che la Commissione possa non aver neanche letto gli stralci allegati ai rapporti valutativi, anzi, viceversa, *“ne ha dato comunque conto”* come da questi indicato, perché la vigilanza sulla diffusione delle informazioni *price sensitive*, esaminata dalla Commissione come da passaggio del verbale riportato per esteso dal ricorrente nel suo ricorso (pagina 18 ss), era contenuto negli stralci dei rapporti valutativi e non nella Scheda ed era citato nel Verbale di seduta di Commissione del 20 luglio 2023 come riportato nel ricorso al giudice di primo grado

Sotto questo punto di vista la Sentenza del TAR Lazio impugnata, nella parte in cui ritiene che il ricorso del candidato poggi sull’”assunto” (paragrafo 4) che la Commissione non abbia letto detti rapporti valutativi è smentito per tabulas dagli atti del ricorrente - il paragrafo 4 della sentenza impugnata indica che *“La ricostruzione finora svolta consente di affermare che l’assunto secondo cui la Commissione non avrebbe letto l’estratto dei rapporti valutativi relativo al ricorrente, procedendo in tal modo a una valutazione riduttiva, risulta privo di fondamento”* – e, si anticipa in questa sede, quanto ulteriormente declinato al paragrafo 4.4., vale a dire che *“il rilievo di parte ricorrente secondo cui, nonostante l’intervenuta modifica consistente nella previsione dell’allegazione della sintesi dei rapporti, oggi nulla sarebbe cambiato – in quanto “oggi come ieri” la Commissione seguirebbe a non valutare materiale istruttorio sottoposto alla sua attenzione”* semplicemente non esiste agli atti del ricorso!

Il paragrafo 4 della sentenza prosegue così: “ 4.1. Si osserva a questo riguardo che, in alcuni precedenti di questa Sezione (cfr., oltre alle sentenze richiamate supra, anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 13 marzo 2019, n. 3373), si è riscontrato un difetto di istruttoria in tutti quei casi in cui, a fronte di schede incomplete della Giunta, la Commissione, formulando il proprio giudizio sulla scorta del contenuto di tali schede, aveva ommesso la menzione di alcuni titoli ed attività che avrebbero potuto incidere sulle sue valutazioni.

4.2. Ancorché dalla lettura del parere legale del 16 dicembre 2020 emerga che nel contesto ordinamentale preso a riferimento dalle sentenze richiamate nel paragrafo che precede, la Commissione disponeva comunque del potere di accedere ai fascicoli personali e ai rapporti valutativi di tutti i candidati (onde integrare, se del caso, l’eventuale incompletezza delle schede predisposte dalla Giunta), la giurisprudenza appena richiamata risulta essersi confrontata esclusivamente con la diversa e invalsa prassi per la quale era soltanto la detta scheda individuale di sintesi a costituire la fonte sulla quale la Commissione basava le proprie valutazioni.

4.3. Per altro verso, è stata esclusa la validità di ogni fonte di informazione inidonea a garantire la controllabilità del giudizio complessivo operato dall’amministrazione, ovvero che introducesse metodi potenzialmente lesivi del principio della par condicio tra i candidati (così la già richiamata Cons. Stato, 1760/2021, con riguardo alla prospettata conoscenza personale diretta o indiretta di un candidato da parte del Direttore Generale, che in base alla prassi avrebbe riferito alla Commissione ulteriori elementi di giudizio)”.

Come detto e ripetuto, mai e poi mai il ricorrente ha sostenuto che la Commissione non valutasse il contenuto sottoposto alla sua attenzione. Viceversa, il paragrafo 4.4, di cui si è fatta già menzione, riporta quanto segue: “4.4. Alla luce delle osservazioni che precedono, **il rilievo di parte ricorrente secondo cui, nonostante l’intervenuta modifica consistente nella previsione dell’allegazione della sintesi dei rapporti, oggi nulla sarebbe cambiato – in quanto “oggi come ieri” la Commissione seguirebbe a non valutare materiale istruttorio sottoposto alla sua attenzione – è generico**”.

Il ricorrente ha sostenuto una cosa ben diversa, e cioè che le Osservazioni valutative, pena di non avere alcuna valenza, devono orientare la lettura di quei documenti valorizzando gli elementi pregnanti dei rapporti valutativi del candidato, e che comunque non possono arrivare ad alterare la portata di quanto ivi rappresentato, riducendo, ad esempio, la portata reale delle attività svolta. Ciò è avvenuto in particolare in relazione alle attività di revisione e controllo di pressoché la totalità delle pratiche dell’Ufficio IME – documentato in atti in base

a quanto desumibile dal confronto tra le mansioni svolte dal candidato quali desumibili dai rapporti valutativi con le competenze dello stesso Ufficio come indicate nel manuale della struttura parimenti allegato. Le osservazioni valutative, ed il verbale della Commissione del 20 luglio 2023, menziona infatti solo le attività di coordinamento e supervisione – sulla cui differenza parimenti il candidato si è speso nel ricorso di primo grado – e limitatamente alla materia di procedimenti sanzionatori.

Di tal che, il riferimento al fatto che la censura offerta era di carattere generico esposto nello stesso paragrafo 4.4 della sentenza impugnata è consequenzialmente erroneo, così come quanto riportato al paragrafo 4.5 proprio perché il ricorrente non ha mai sostenuto il contrario.

Il paragrafo 4.5 sintetizza, dunque, in maniera plastica ciò che non ha mai sostenuto il ricorrente essersi verificato.

Al paragrafo 4.5.1. è indicato che *“A questo proposito, si osserva che, contrariamente a quanto si legge a p. 2 della memoria del ricorrente del 9 dicembre 2023, tutti gli elementi che quest’ultimo assume non essere stati adeguatamente valutati dalla Commissione erano puntualmente riportati nello stralcio dei rapporti valutativi allegato alla scheda di valutazione, dove si fa riferimento anche alle attività di revisione e controllo, in relazione a materie ulteriori rispetto ai procedimenti sanzionatori (cfr. p. 3 del doc. 4 di parte ricorrente)”*.

Anche il passaggio che segue è non reale, perché, come anticipato, nel verbale della Commissione non vi **mai** un riferimento alle attività di revisione e controllo (come da verbale della seduta della Commissione dove è stato esaminato il ricorrente del 20 luglio 2023) e ciò senza contestare che questa abbia letto gli stralci dei rapporti valutativi dove sono richiamati.

Il punto 4.5.2 insiste su tale erroneo *iter* argomentativo *“4.5.2. Ebbene, giova rilevare che dalla lettura del verbale della seduta del 20 luglio 2023, nel corso della quale è stata presa in considerazione la posizione dell’odierno ricorrente, emerge che la Commissione ha effettuato le proprie valutazioni “sulla base degli elementi informativi e valutativi contenuti nella Scheda riferita all’interessato e dell’estratto dei rapporti valutativi annuali per gli anni 2018-2019, allegato alla medesima Scheda”*.

Il riverbero di tale fallace *iter* interpretativo del giudice di primo grado, rilevabile dai documenti del ricorso predisposto dal ricorrente al giudice di primo grado si coglie anche al successivo paragrafo 4.5.3 *“Inoltre, come correttamente eccepito dalla Consob, la Commissione, in merito alla posizione del ricorrente, ha fatto riferimento anche alle attività*

afferenti alle indagini per abusi di mercato (si richiama a questo riguardo il seguente passaggio del verbale del 20 luglio 2023: “[valuta] i rischi correlati alle funzioni svolte come molto elevati [...] tenuto conto della tipologia di attività di vigilanza svolta dal candidato che ha riguardato anche indagini per abusi di mercato e il rispetto degli obblighi degli emittenti con riguardo alle informazioni price sensitive”), che non avrebbe per converso potuto considerare se si fosse arrestata all’esame della scheda di sintesi (dove, per quanto lamentato dal ricorrente, si fa menzione esclusivamente ai procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza dell’ufficio) e se non avesse, dunque, letto anche la sintesi allegata dei rapporti valutativi”. Come sopra riportato, infatti, il ricorrente non ha mai dubitato di tale circostanza nei propri atti, anzi ne aveva dato finanche conto!

Tali assunti sono erronei perché fin dal primo documento di ricorso, infatti, il candidato ha dato evidenza delle indicazioni della Commissione su elementi contenuti negli stralci dei rapporti valutativi a lei sottoposti, che però, sono stati letti in maniera sfocata, proprio perché privi della luce e del focus che la componente delle osservazioni valutative avrebbe dovuto dargli.

A pagina 19 del ricorso, infatti, il ricorrente ha indicato, in relazione alla valutazione sui rischi correlati alle funzioni svolte che “il giudizio riportato dalla Commissione è riduttivo perché focalizza la propria attenzione sulle singole indagini per abusi di mercato e non il fatto che, per il ruolo di Vice di fatto svolto nell’Ufficio e delle quattro funzioni svolte, queste hanno riguardato, di fatto, tutte le istruttorie dell’Ufficio predisposte dalle risorse assegnate all’Ufficio, con una moltiplicazione dei rischi sia nella fase dell’apertura delle indagini secondo la procedura di Istituto, che in quella parimenti delicata prodromico al non avvio/archiviazione dell’istruttoria da parte del Comitato Abusi di Mercato a cui partecipava e partecipa il candidato ricorrente”.

Ciò è stato ulteriormente ribadito nella memoria di replica ex art. 55 CPA, dove a pagina 2 si legge che “Ciò di cui si lamenta il ricorrente non è la mancata lettura degli stralci da parte della Commissione, ma sul fatto che la mera lettura degli stralci non consenta da sola una adeguata valutazione del candidato, perché la giunta è chiamata dal Regolamento del Personale vigente ratione temporis a focalizzare anche gli ementi valutativi da sottoporre alla Commissione (enfasi in grassetto qui aggiunta). In caso contrario tale distinta attività che è chiamata a svolgere la giunta, affianco a quella di portare all’attenzione della Commissione gli elementi informativi, sarebbe completamente assorbita in quest’ultima, come così non può essere”.

Anche il passaggio riportato nel paragrafo 4.6 della sentenza sembra essere stato redatto immaginando che il ricorrente abbia svolto censure differenti a quelle realmente svolte: “4.6. *Ne deriva, in conclusione, che non ravvisandosi “a monte” il difetto di istruttoria allegato dal ricorrente, non emergono elementi che sorreggono il rilievo del difetto di motivazione “a valle”*”

La tesi del ricorrente, infatti, era volta anche a rimarcare difetti propri della valutazione della Commissione, (sulla base dei documenti da questa letti!): “*Come già dedotto, i giudizi formulati dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2023 in cui ha esaminato la posizione del candidato ricorrente sono viziati da irragionevolezza e disparità di trattamento, sia perché “a valle” hanno subito il riverberarsi di quanto avvenuto “a monte” nella predisposizione della Scheda da parte della Giunta, come prima riportato, **che per vizi autonomi nella valutazione** (enfasi in grassetto qui aggiunta)”* (pagina 6 della memoria ex art. 73 CPA).

Ancora una volta, la conclusione a cui è giunto il giudice di primo grado parte dal seguente postulato erroneo in merito a quanto sostenuto dal ricorrente: la scheda valutativa è incompleta perché l'allegazione degli stralci dei rapporti valutativi non è stata poi letta dalla Commissione, quel difetto a monte si riverbera a valle sul giudizio finale della stessa.

Al contrario, la questione posta nel ricorso era che l'indicazione irragionevolmente riduttiva delle osservazioni valutative, che travalica la discrezionalità amministrativa, non ha orientato nella corretta valutazione la Commissione, che in aggiunta anche nelle sue autonome valutazioni ha dimostrato di agire con disparità di trattamento.

2. SULLA CARENZA DI ISTRUTTORIA

La rilevanza delle attività valutative della Giunta e la loro distinta autonomia e rilevanza rispetto alla ostensione alla Commissione degli elementi informativi si colgono non solo dal Regolamento del Personale della Consob, ma anche dai vari riferimenti ad una recente sentenza del TAR Lazio (n. 008855 del 3 maggio 2024), che a sua volta riporta la giurisprudenza sulla questione, che appare utile riportare.

«In particolare, concordemente con quanto già chiarito dalla Sezione in occasione di contenziosi analoghi a quello odierno, la Giunta di Scrutinio è investita di funzioni prettamente “istruttorie” e di “proposta”, mentre alla Commissione spetta un ruolo di verifica, validazione e decisione finale (cfr. T.A.R Lazio, II quater, 13 novembre 2019, n. 13011).

*In particolare, appare particolarmente calzante ai fini che qui occupano quanto già recentemente dalla Sezione con riferimento alla medesima procedura di avanzamento alla qualifica di condirettore: “spetta alla Giunta di Scrutinio il compito di fornire alla Commissione gli «elementi informativi e **valutativi**» sulla scorta dei quali quest’ultima è chiamata ad effettuare la sua valutazione discrezionale. Ciò, tuttavia, impone una corretta ed esaustiva compilazione da parte della Giunta dei documenti sui quali la Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1760): considerato, infatti, il peculiare riparto di competenza tra Commissione e Giunta di scrutinio, il giudizio della prima è legittimamente reso a condizione che gli elementi informativi e **valutativi** ad essa sottoposti dalla seconda siano stati forniti in maniera completa e non lacunosa. Ne consegue che, come già chiarito dalla Sezione in casi analoghi, la scheda riepilogativa redatta dalla Giunta di scrutinio costituisce un momento fondamentale della fase istruttoria e propositiva, sicché eventuali omissioni o incompletezze determinano vizi «a monte» che si riverberano, «a valle», sui giudizi espressi dalla Commissione (cfr. T.A.R Lazio, II quater, 13 marzo 2019, n. 3373). L’incompletezza o comunque la non correttezza dei dati riportati dalla Giunta di Scrutinio nella scheda di sintesi, dunque, inficia inevitabilmente, per difetto di istruttoria e/o falsa rappresentazione dei presupposti di fatto (e dunque sotto aspetti censurabili in sede giurisdizionale), le operazioni di scrutinio, in quanto l’omessa menzione di alcuni incarichi e attività impedisce alla Commissione di formulare in modo oculato il giudizio discrezionale ad essa demandato: ciò nel presupposto che tale organo collegiale è tenuto a «misurare» (dandone contezza con un punteggio numerico, corredato anche da una sintetica motivazione) il grado di apprezzamento delle qualità di ciascun candidato, desumibili dal quadro complessivo delle mansioni disimpegnate, dei ruoli e incarichi ricoperti (nel corso del lasso temporale assunto quale arco di riferimento – i.e., biennio immediatamente precedente all’annualità per la quale opera la promozione), e delle connesse responsabilità” (cfr. anche T.A.R. Lazio, II quater, n. 3546/2024 cit., pronunciatasi con riferimento ad un contenzioso nel quale era stato accertato che “la Giunta, nel compilare la scheda di sintesi relativa alla sua posizione, sottoposta al vaglio della Commissione, ha omissa di rappresentare alcuni elementi informativi e **valutativi** potenzialmente rilevanti ai fini della espressione del giudizio discrezionale demandato a quest’ultima, quali risultanti dai rapporti valutativi relativi agli anni 2013 e 2014”).*

In altri termini, ad essere illegittima non è, di per sé, la mancata “diretta” considerazione, da parte della Commissione, dei rapporti valutativi annuali del biennio di riferimento,

*quanto piuttosto la lacunosità della scheda di sintesi che la Giunta di scrutinio, in base alla lex specialis che regola la procedura in esame, è chiamata a redigere sulla scorta di essi: un'eventuale illegittimità, infatti, è predicabile unicamente laddove tale scheda, che riepiloga gli esiti della fase procedurale di competenza della Giunta, ossia la predisposizione degli elementi info-**valutativi** da sottoporre alla Commissione, per ipotesi non contenga alcuni dati (relativi a mansioni disimpegnate o incarichi ricoperti nell'arco del biennio) potenzialmente rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio discrezionale demandato a quest'ultima, con ciò viziandolo per difetto di istruttoria e/o falsa rappresentazione dei presupposti di fatto (come appunto chiarito nei sopra citati precedenti).»*

Per quanto recependo un Parere della Consulenza Legale della Consob a questa sono forniti lo stralcio rilevante dei rapporti valutativi dei candidati al fine di rendere compiuto il set informativo a disposizione di questa, la tesi del ricorrente era che allegazione non fosse sufficiente a lenire il *vulnus* dato da una riduttiva, oltre il limite della ragionevolezza, *rectius*, del testo grammaticale dei rapporti valutativi medesimi, redazione degli elementi informativi. E' del resto la stessa giurisprudenza summenzionata a ricordare che **“In altri termini, ad essere illegittima non è, di per sé, la mancata “diretta” considerazione, da parte della Commissione, dei rapporti valutativi annuali del biennio di riferimento, quanto piuttosto la lacunosità della scheda di sintesi che la Giunta di scrutinio, in base alla lex specialis che regola la procedura in esame, è chiamata a redigere sulla scorta di essi”**.

Il giudice di primo grado, sfuggendo al riscontro di detta domanda di giustizia, ha semplicemente messo nella mente e nel testo del ricorrente che questi avesse postulato l'assunto che la Commissione non avesse letto i più volte richiamati stralci dei rapporti valutativi.

Come si desume da tutti gli atti scritti e presentati, viceversa, il ricorrente non è mai lamentato la mancata lettura degli stralci da parte della Commissione, ma ha eccepito che la mera lettura degli stralci non consentisse da sola una adeguata valutazione del candidato, tenuto anche conto del fatto che la Commissione, per quanto *di prassi*, secondo quanto riportato dalla Consulenza Legale nel Parere, non attingesse alla lettura diretta di detti rapporti valutativi, conservava, in base alla procedura di scrutinio, il potere di accedere a tutti gli atti del fascicolo del personale dei vari candidati. Tra l'altro è curioso rilevare come proprio quella recentissima sentenza del TAR Lazio citata, (n. 08855/2024 del 3 maggio 2024), ha descritto proprio uno dei casi in cui, al di là della riferita prassi, la Commissione aveva esaminato direttamente anche detti rapporti valutativi di un candidato dell'epoca.

Sulla base delle premesse sopra riportate, il ricorrente ha dunque eccepito al TAR l'inadeguatezza dell'attività istruttoria volta a fornire gli elementi valutativi da parte della Giunta alla Commissione, con i vizi di legittimità che ne conseguono, confrontato i rapporti valutativi del ricorrente relativamente agli anni 2018 e 2019, con la sintesi sminuente riportata nella Scheda – anche a dispetto di quanto **letteralmente** riportato nei rapporti valutativi - a nulla rilevando sul punto, come sopra riportato, la circostanza che la Commissione abbia a disposizione ed avesse letto gli stralci di detti rapporti attraverso la distinta attività di istruttoria informativa.

In particolare il ricorrente ha ritenuto che la propria Scheda di valutazione rendesse in maniera diversa, distorta, riduttiva ed escludesse senza motivazione una parte fondamentale e delicata delle attività da questo svolte nel biennio ed in specie con riferimento al tema degli abusi di mercato (istruttorie per *insider trading* e manipolazione informativa, cioè lo speculare illecito amministrativo dell'aggiotaggio penale), il cui pregio era stato già valutato dal TAR Lazio nella Sentenza 03373/2019 il cui ricorrente dell'epoca tra l'altro è un ex collega dell'Unità Organizzativa del ricorrente che, a seguito di un avvicendamento, è andato a poi a svolgere, o meglio coordinare, le stesse delicate attività istruttorie in materia di abusi di mercato.

Come ricordato, la circostanza che alla Commissione siano stati poi trasmessi e che questa abbia letto perché allegati, con riferimento agli “elementi informativi scrutinio 2020” gli stralci dei rapporti valutativi 2018 e 2019 con gli incarichi e le mansioni disimpegnate dal candidato ricorrente nei predetti anni, non toglieva che la parte relativa alla “valutazione scrutinio 2020” fosse censurabile, perché la rappresentazione riduttiva delle attività svolte, anche attraverso l'elisione di vocaboli, l'inserimento di una punteggiatura limitante e soprattutto la mancata elencazione – per giunta senza motivazione – di attività importanti, complesse e rischiose tra le quali quelle sugli abusi di mercato configura, *in parte qua*, un difetto di istruttoria, eccesso di potere, carenza di motivazione prevista dall'art. 54, comma 10 del Regolamento da parte della Giunta nella predisposizione della Scheda di sintesi del candidato ricorrente Paolo Maggini.

La scheda di valutazione del dott. Paolo MAGGINI è risultata incompleta, e presenta – pur nella necessaria sintesi - rilevanti omissioni tali da concorrere a portare poi la Commissione ad esprimere valutazioni difformi da quelle che avrebbe, viceversa giustamente meritato, sulla base della Scheda e degli altri elementi informativi ricevuti nell'ambito della Procedura di scrutinio.

La Scheda di Paolo Maggini, dopo aver riportato nella Sezioni I, II e III gli elementi prima richiamati, riporta alla Sezione IV “*Elementi informativi e valutativi ai fini dell’attribuzione dei punteggi sulla qualità del servizio prestato e sulla attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore riferibili all’attività svolta nel periodo 2018-2019*”, con riferimento agli “*elementi informativi scrutinio 2020*”, come detto “*rinvia all’estratto dei rapporti valutativi annuali per gli anni 2018-2019, da cui risultano gli incarichi e le mansioni disimpegnate dal Candidato in relazione ai predetti anni, allegato alla presente Scheda sub “A” (formandone parte integrante)*”, con riferimento alla “*valutazione scrutinio 2020*” riporta::

(i) “*Ha svolto, in autonomia, funzioni di coordinamento e supervisione di attività istruttorie complesse espletate da cinque funzionari di 2^a e da un coadiutore (nel 2018) e da otto funzionari (nel 2019), relativamente a procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza dell’Ufficio.*

(ii) *Ha partecipato alle attività della Divisione Mercati funzionali alla revisione della Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria (avendo partecipato al gruppo di lavoro congiunto Consob-Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti).*

(iii) *Ha sostituito il Responsabile dell’Ufficio, in caso di sua assenza o impedimento”.*

Da quanto sopra riportato, emerge *ictu oculi* che non vi è alcun riferimento alle delicatissime attività in tema di istruttoria su abusi di mercato come in tema di vigilanza sulla gestione delle informazioni *price sensitive*. Prima ancora, ed in termini generali, la scheda non ha dato conto delle diverse funzioni di **revisione** ed il **controllo** che avrebbero permesso di rappresentare compiutamente – per il successivo apprezzamento e giusta valorizzazione da parte della Commissione - le attività del candidato ricorrente) e soprattutto, ha ristretto ai fini delle valutazioni della Commissione **relativamente a procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza dell’Ufficio**”, quando, viceversa, l’attività di coordinamento del ricorrente, come ora anticipato era ed è di carattere generale, ad ampio e totale spettro, e non limitata alla parziale, e non di massimo rischio seppur rilevante, attività di coordinamento dei procedimenti sanzionatori dell’unità organizzativa di appartenenza.

Il ricorrente, come anticipato, ha inteso censurare nel giudizio di primo grado l’inadeguatezza dell’attività istruttoria volta a fornire gli elementi valutativi da parte della Giunta alla Commissione se rapportati ai rapporti valutativi del ricorrente relativamente agli anni 2018 e 2019, a nulla rilevando, come sopra riportato, la circostanza che la Commissione abbia avuto a disposizione - e letto - in sede di proprie valutazioni gli stralci di detti rapporti attraverso la distinta attività di istruttoria informativa prodotta dalla giunta.

Tra gli elementi non menzionati nella Scheda nella parte relativa alle osservazioni valutative, in particolare stride e colpisce il mancato riferimento nella Scheda alle più volte accennate attività in merito alle analisi preliminari su ipotesi di manipolazione informativa e *insider trading*, anche nelle fase di formalizzazione del non avvio delle indagini, sulla cui rilevanza e delicatezza il ricorrente ha ampiamente motivato e documentato nel proprio ricorso al TAR del Lazio.

Tra l'altro, come indicato nei rapporti valutativi, per l'intero biennio, il candidato proprio in ragione del suo ruolo era un partecipante al Comitato di Consultazione sugli Abusi di Mercato (di seguito, anche "Comitato Abusi di Mercato" istituito nell'ambito della citata Procedura di Istituto), che è il luogo dove le varie istruttorie vengono poi discusse ai fini dell'avvio o non avvio delle indagini.

2.1 SULLE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE E SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRAVALICANTE LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.

La sentenza impugnata ritiene, al punto 5, che "*le doglianze che il ricorrente fonda sulla prospettazione della mancata considerazione dei propri rapporti valutativi non sono meritevoli di accoglimento*" in quanto il ricorrente censurerebbe l'esercizio della discrezionalità che in ambiti come quello oggetto del ricorso in parola, sarebbe particolarmente ampia, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.

Tuttavia, il caso che ci occupa è caratterizzato proprio da eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.

Riportandosi agli atti di primo grado, si rammenta brevemente che criteri prevedono una attribuzione di massimi **21** punti in relazione alla *Qualità del servizio prestato* e di massimi **15** punti per ciò che concerne *l'Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore*; la Commissione si è dotata di sottocriteri, formulando anche una *scala dei giudizi e corrispondenti punteggi*.

La scala dei giudizi e dei corrispondenti punteggi è poi composta da dieci valutazioni relativamente alle tre voci relative alla *Qualità del servizio prestato* (da *Massimo* a *Gravemente inferiore alla media*) e da nove valutazioni relativamente alle cinque voci relative alla *Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore* (da *Eccellente* a *Gravemente insufficiente*) ed a ogni voce corrisponde un punteggio in funzione della valutazione effettuata.

Il ricorrente, anche in merito all c.d. prova di resistenza, per ciascuna voce delle valutazioni impugnate (non tutte, le valutazioni in modo acritico) ha dimostrato che le stesse, pur frutto dell'ampia discrezionalità che caratterizza ogni procedura selettiva comparativa, erano manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli, oppure affette da altrettanto manifesto travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento tale da poter impingere nella sfera del merito dell'azione amministrativa, in presenza di una discrezionalità – secondo i motivi esposti caratterizzata da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà (parafrasando il paragrafo 5.1 della sentenza impugnata).

In tale contesto, una volta descritte le illegittime anomalie riscontrate, il ricorrente ha dovuto *ipotizzare* quello che per lui sarebbe stato il punteggio che avrebbe, viceversa meritato, sia allegando evidenze documentali sia procedendo esso stesso ad una comparazione tra le proprie valutazioni e quelle di altri candidati. Questo, del resto, è il metodo di valutazione adottato per la comparazione dell'operato della Commissione in varie sentenze del TAR Lazio (*ex multis*, oltre le citate sentenze n. 03373/2019 e 08855/2024 si veda anche la Sentenza n. n. 03546/2024 del 22 febbraio 2024). Sul punto, in particolare, si deve prescindere dalla circostanza che dette procedure di avanzamento avessero o meno recepito già la più volte citata soluzione delle Schede di valutazione che rechi con sé l'allegazione degli stralci dei rapporti valutativi. E ciò in considerazione del fatto che è proprio tale metodologia è utile a far emergere la disparità di trattamento subita dal candidato ricorrente.

Una volta esposta l'illegittimità ritenuta della valutazione ricevuta, l'unico modo per superare la c.d. prova di resistenza è quello di dimostrare l'utilità della ripetizione dello scrutinio ipotizzando quello che sarebbe stato il corretto giudizio qualora questo fosse stato correttamente effettuato.

Nel contesto il riferimento alla circostanza riportata al paragrafo 6 della sentenza impugnata, in base al quale *“solo l'incremento fino al massimo (ovvero fino al livello immediatamente inferiore in relazione al carico di lavoro e alla capacità dirigenziale) delle voci in contestazione consentirebbe al ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria (cfr. a questo proposito la tabella a p. 7 della memoria ex art. 55 c.p.a. di parte ricorrente)”* è errata in quanto la circostanza che “solo” l'incremento fino al massimo di valutazione in taluni giudizi (o quello immediatamente inferiore in relazione alle due voci prima riportate), dimostra, *a contrario*, che *target* così alti hanno caratterizzato le valutazioni di tutti i candidati vincitori o idonei, come è stato Una valutazione massima o di livello immediatamente inferiore, nella procedura in esame, non è una eccezionalità anche in relazione alla votazione conseguita dal

ricorrente nella prova orale, ed inoltre il ricorrente ha illustrato da un punto di vista comparativo che la mancata valutazione massima o immediatamente inferiore era illogica perché altri candidati, a parità di condizioni, l'hanno ottenuta con l'unica differenza che le loro schede erano state istruite in modo più completo da parte della Giunta.

Ciò posto, sinteticamente si osserva quanto segue.

1) Complessità dell'attività svolta

Si rileva che, per non risulta nel verbale di seduta esaminato mai alcun riferimento alle attività di revisione e controllo, che dunque, a dispetto di quanto riportato nella sentenza non risulta che *“la Commissione ha **valutato** (enfasi aggiunta), sebbene in ordine ad altri criteri”* proprio perché il ricorrente ritiene che di tale indicazione letterale non è stata fatta menzione nella parte della Scheda relativa alle osservazioni valutative; in merito al riferimento deposizione di Paola Squeri (ritenuto inconferente) è utile riportare un passaggio della sentenza dello stesso TAR Sentenza n. 03373/2019 che si era espresso su una antecedente procura di avanzamento nella parte in cui, nello stigmatizzare le valutazioni della Commissione dell'epoca su cui si tornerà anche in seguito con riferimento alla valutazione del rischio correlato alle funzioni svolte era riportato che *“la predetta Commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio massimo per il livello di complessità”* precisando poi che *“meritano condivisione i rilievi concernenti il giudizio espresso dalla Commissione relativamente al profilo del ‘rischio’: non si comprendono le ragioni per cui l'attività svolta dal ricorrente di ‘vigilanza su casi di insider trading o di manipolazione del mercato’ è stata valutata di livello ‘molto elevato’ (con corrispondente attribuzione di 6 punti su un punteggio massimo di 7), mentre altri candidati si sono visti riconoscere il livello ‘massimo’ (con assegnazione del massimo punteggio, **pur svolgendo un'attività analoga (‘vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento’) comportante pari o magari minori rischi (...)**”*.

Al riguardo, l'inciso che *“è lo stesso ricorrente a riconoscere che la candidata ha svolto attività analoghe, ma comunque non commensurabili “in ragione della diversa unità organizzativa di assegnazione”* non è stato conferente perché come ha riconosciuto lo stesso TAR Lazio gli scrutini che si eplicano attraverso una valutazione comparativa non possono che essere confutati attraverso una parallela ed alternativa valutazione comparativa ostesa dai ricorrenti che, salvo rare eccezioni, non può che riguardare dipendenti assegnati a diverse unità organizzative, come del resto aveva fatto lo stesso TAR Lazio nella citata sentenza 3373/2019 – non a caso riferendosi ad un paragone tra la vigilanza in materia di abusi di mercato ed a quella sulla prestazione dei servizi di investimenti come nel caso del ricorrente -

con riferimento appunto al diverso profilo del rischio correlato alle funzioni svolte – avendo in questa sede il giudice impugnato contestato limitatamente la metodologia utilizzata.

La motivazione del rigetto dunque appare di per sè erronea e contraddittoria se rapportata alla pregressa giurisprudenza resa definitiva dal mancato gravame.

2) Rischi correlati alle funzioni svolte

Il giudice di primo grado non si è espresso sulle censure addotte in merito al giudizio della Commissione sui rischi correlati alle funzioni svolte.

Sul punto, il ricorrente aveva appunto indicato che le indagini sugli abusi di mercato erano già stati oggetto nella citata Sentenza n. 03373/2019.

Il giudice di primo grado, a fronte dell'osservazione della Avvocatura dello Stato circa il fatto che il punteggio inerente ai rischi correlati alle funzioni svolte “appare congruo e logico che con riguardo al “rischio” sia stato attribuito un punteggio massimo a chi ha svolto in autonomia attività comportanti rilevante esposizione all'esterno, sottoscrizione di atti e diretta assunzione di responsabilità”, non ha valutato le repliche documentate dal ricorrente, che, facendo proprio il metro di giudizio della difesa, ha segnalato ben due volte nella memoria ex art. 73 CPA che le informazioni fornite nel ricorso “denotano una rilevanza verso l'esterno delle attività del candidato ricorrente, che si è estrinsecata e resa manifesta tra l'altro attraverso l'esercizio del potere di “firma” per l'Ufficio IME (in un caso come firma di “Divisione”) in cinque note di richieste a soggetti vigilati ai sensi dell'art. 115 del TUF (allegati da 56 a 61), vale a dire esercitando, in base al dettato normativo, il potere verso l'esterno di richiedere informazioni anche tramite convocazione dei soggetti vigilati”.

Il T.A.R. ha inteso altresì ritenere non conferente il riferimento fatto dal ricorrente alla propria giurisprudenza di cui alla citata n. 03373/2019, indicando al punto 6.1 che il riferimento “al candidato che in altra procedura, per lo svolgimento delle stesse attività del ricorrente, avrebbe conseguito il massimo punteggio è privo di rilievo, sia per la diversità della procedura, sia per la mancata prova dell'identità delle funzioni (anche in relazione alla mancanza di specifiche contestazioni rispetto al rilievo difensivo della Consob di cui a p. 19 della memoria del 7 dicembre 2023)”. Tali considerazioni sono state espresse in relazione alla complessità dell'attività svolta, ma hanno avuto evidentemente portata generale, in quanto non replicate a seguito del loro ulteriore richiamo con riferimento ai rischi connessi alle attività svolte, che costituiscono il passaggio centrale di quel passo della sentenza, poc'anzi riportato per esteso.

Il rilievo difensivo formulato dalla Consob era il seguente: *“Venendo al rilievo dell’Avvocatura dello Stato riportato al punto 2.1 queste hanno inteso rilevare che “le funzioni e gli incarichi all’epoca espletati dal ricorrente “ex collega del dott. Maggini”, interessato dal contenzioso definito dalla sentenza n. 3373/2019, risultano diversi, non foss’altro per il fatto che, nel biennio di riferimento (2013-2014), l’Ufficio IME (cui risultavano assegnati sia il candidato interessato dalla sentenza 3373/2019, sia il dott. Maggini) aveva diversa denominazione e funzioni non coincidenti con quelle dello stesso Ufficio nel biennio 2018-2019”.*

Si premette al riguardo che la diversità a cui allude la memoria medesima è relativa al fatto che l’Ufficio Informazione Mercati presso cui svolge le proprie mansioni il ricorrente, all’epoca del ricorso che ha originato la Sentenza n. 03373/2019 comprendeva anche le attività di vigilanza in materia di “giudizi di *rating* e raccomandazioni di investimento”, di tal che la denominazione del medesimo Ufficio, pur conservando istituzionalmente il medesimo acronimo IME, era *“Ufficio Informazione Mercati, Giudizi di Rating e Raccomandazioni di Investimento”*. Dette attività, a seguito di una riforma organizzativa intercorsa nel 2013, sono poi state assegnate ad uno specifico Ufficio, denominato appunto *Ufficio Giudizi Di Rating E Raccomandazioni Di Investimento (GRI)*.

Al riguardo si rileva che l’indicazione che l’Ufficio IME non avesse funzioni coincidenti all’epoca dei due scrutini non poteva essere oggetto di *“specifiche contestazioni rispetto al rilievo difensivo della Consob”* per il semplice fatto che ciò era un elemento fattuale già indicato dal ricorrente nel proprio ricorso (a pagina 15) dove, a commento della citata sentenza, era riportato che l’Ufficio di appartenenza del ricorrente *“all’epoca aveva anche competenza in materia di agenzie di rating e analisi finanziaria, senza che ciò intacchi la centralità e rilevanza delle competenze poi rimaste nell’Ufficio”*. Ancora, nella memoria ex art. 73 CPA (pag. 5), nell’illustrare le rilevanti attività in materia di abusi di mercato svolte dall’Ufficio di appartenenza dell’odierno ricorrente, si ricordava che queste concernono l’*“insider trading, ma anche manipolazione informativa del mercato quando non concernono giudizi di rating o raccomandazioni di investimento che cura l’Ufficio GRI”*, acronimo, appunto, dell’Ufficio Raccomandazioni Investimento e Giudizi di *Rating*.

Si rileva, al riguardo, che Procedura per le indagini sugli abusi di mercato che regola le attività istruttorie su tale delicata materia, come da documentazione in atti del ricorso al T.A.R. era la stessa nel periodo 2013-2019 – a riprova del fatto che l’ *ex collega* ed il ricorrente hanno svolto in materia di abusi di mercato analoghe mansioni, e che e che il

Manuale della Struttura della Consob, parimenti allegata agli atti, conferma la sostanziale identità quali-quantitativa della rilevanza delle attività su tale ambito per IME, anche tenuto conto di quanto sopra indicato, circostanza ulteriormente documentata in atti.

Una attenta lettura dei documenti allegati al ricorso, ed in particolare la Tabella riportata a pagina 2 dell'allegato 66 contenente le statistiche delle attività del Comitato Abusi di consultazione sugli abusi di Mercato, infatti, avrebbe dovuto portare il giudice di primo grado a trovare conferma dell'assunto del ricorrente circa il permanere della centralità e preminenza della vigilanza sugli abusi di mercato da parte dell'Ufficio IME, il cui contributo è illustrato nei rapporti valutativi del biennio 2018-2019. In detta tabella è infatti riportato che a fronte di un totale di 120 pratiche esaminate dal citato Comitato, 9 (nove) erano state redatte anche con il contributo e la firma dell'Ufficio GRI, mentre 109 (centonove) erano state redatte con il contributo e la firma dell'Ufficio Informazione Mercati.

3) CARICO DI LAVORO

Si premette che il giudice di primo grado, in relazione alle copiose e documentate argomentazioni in merito all'iniqua valutazione datagli su tale voce, si è espresso in maniera laconicamente errata solo relativamente alle censure sul calcolo delle assenze, senza valutare le ulteriori censure mosse. Il giudice di primo grado, a riguardo ha statuito (par. 6,2) che *“quanto al dato delle assenze, va considerato che non si tratta dell'unico elemento valutato dalla Commissione con riguardo al sottocriterio del carico di lavoro (per il quale, con riguardo al ricorrente si legge, nel verbale del 20 luglio 2023: “considerate le attività svolte nel biennio di riferimento nonché tenuto conto dei dati relativi alla presenza in servizio del candidato nel biennio di riferimento”), sicché – fermo restando, in merito alle attività svolte, quanto sopra osservato relativamente alla lettura integrale che deve ritenersi essere stata data alla scheda della Giunta e ai suoi allegati – non è di per sé illogico che il voto conseguito dal ricorrente sia pari a quello di altri candidati con assenze maggiori, né evidente che la decurtazione di 7 giorni dalle assenze debba necessariamente condurre dal giudizio di “elevato” a quello di “molto elevato”*. Appare di tutta evidenza l'irragionevolezza della statuizione che, entrando nel merito, non motiva perché non è illogico che l'appellante abbia la stessa valutazione di altri con maggior numero di assenze. Il giudizio del ricorrente è stato il medesimo di vari candidati che avevano registrato un numero di assenze superiore a 150 giorni nel biennio (unico criterio discretivo di cui si era dotata la Commissione), indicati a pagina 6 della memoria ex art. 55 CPA.

Inoltre, considerando che il prospetto delle assenze del biennio dei candidati è l'unico ulteriore rispetto alla Scheda (con i relativi estratti dei rapporti valutativi dei candidati) che viene trasmesso alla Commissione per le sue determinazioni e che viene richiamato a supporto del giudizio espresso, come sopra riportato, il giudice non si è espresso sulla illogicità del calcolo dei giorni di assenza a lui attribuiti, dove sono state computati anche quelli 7 di recupero di giorni festivi, nei quali il ricorrente, viceversa, aveva prestato servizio (senza che questi, ovviamente venissero calcolati, viceversa, ai fini del carico di lavoro)..

A tacer d'altro, dalla documentazione in atti emerge come un candidato con quattro giorni di presenza in più del ricorrente ha avuto un giudizio a questo superiore (molto elevato, pari a 4,3 punti) e solo alla Commissione, nel merito, sarebbe spettato valutare la minimezza o meno di tale scostamento rispetto a quello ostesole.

Infine, il giudice di primo grado non si è espresso in merito al fatto che la valutazione del candidato ricorrente era stata irragionevolmente sottostimata con una evidente disparità di trattamento nella valutazione, senza esprimersi in merito al carico di lavoro documentato in relazione alle attività svolte nel Comitato MAB (Allegato 66 nella memoria ex art. 73 CPA richiamato nel documento stesso alla pagina 5) e per l'esame e gestione di tutti gli atti trasmessi all'Ufficio attraverso l'applicativo del protocollo informatico Demaco (doc. 54) a cui accede unicamente insieme al Responsabile dell'Ufficio in funzione del ruolo riconosciutogli nell'unità organizzativa di appartenenza.

In breve, anche ai fini della prova di resistenza, l'appellante ritiene che in base a quanto riportato nei rapporti valutativi ed al metro di giudizio utilizzato per altri candidati, il giudice di primo grado non ha valutato o ha valutato non correttamente come sopra descritto la ritenuta ingiustificata valutazione ricevuta (elevato, con 3,80 punti), rispetto, quanto meno, ad un giudizio di molto elevato (punti 4,30).

L'attitudine ad assolvere le **funzioni della qualifica superiore** è stata valutata dalla Commissione con un punteggio complessivo di **12,30**. Si riportano anche in questo caso in indice le singole voci per chiarezza, con la medesima modalità espositiva e per le stesse ragioni relativamente a quanto fatto per la **Qualità del servizio prestato**.

Il ricorrente, a riprova della attenta valenza selettiva delle attività della Commissione esaminate, ha formulato rilievi solo in relazione alla valutazione ricevuta sulla (i) capacità dirigenziale, mentre in relazione alla valutazione delle quattro voci residue: (ii) capacità di organizzazione del lavoro delle risorse assegnate, (iii) attivismo/equilibrio nel ricercare e adottare soluzioni innovative, (iv) sensibilità all'efficienza e (v) disponibilità, dove il

candidato ricorrente ha ricevuto il punteggio di (ii) più che ottimo (ii) ed ottimo (iii, iv e v), rispettivamente con punti 3,50, 2,40, 1,60 e 0,80 non sono state formulate osservazioni e perciò se ne è stata omessa nel ricorso di primo grado, come per il presente, la descrizione.

4) CAPACITÀ DIRIGENZIALE

La Commissione sulla capacità dirigenziale ha deliberato che *“la capacità dirigenziale del dipendente come **ottima** con assegnazione di punti 4,00, avendo svolto in autonomia il coordinamento di attività istruttorie dell’Ufficio e avendo sostituito il Responsabile dell’Ufficio in caso di assenza o impedimento”*.

La valutazione della capacità dirigenziale, alla luce di quanto esposto nei rapporti valutativi, appare ingiustificatamente contenuta ed ha accomunato il candidato a quella di altri candidati come Paola SQUERI e Pierluigi CAPUANO che non hanno svolto, o lo hanno fatto solo su specifiche tematiche, il ruolo di sostituzione del relativo capo Ufficio.

Come risulta anche dalla documentazione allegata alla memoria *ex art. 73 CPA*, a riprova delle capacità dirigenziali riconosciutegli, l’appellante ha esercitato il potere di firma a rilevanza esterna *ex art. 115 del TUF*, in un caso per l’intera Divisione Mercati (presso cui è incardinato l’Ufficio IME), come anche in note interne per la Consulenza Legale e per le principali Divisioni di vigilanza della Consob ed in Note Informative per la Commissione.

Il giudice di primo grado non si è espresso in alcuna maniera su quanto sopra rappresentato e documentato. Ma si è espresso unicamente con riferimento all’impossibilità di ritenere che l’accesso al protocollo informatico “Demaco” meritasse una valutazione superiore rispetto a quella conseguita.

In sintesi, un giudizio inferiore a più che ottimo (con l’attribuzione di 4,3 punti), riportato anche ai fini del superamento della prova di resistenza, quale quello non attribuito al candidato ricorrente, appare connotato da irragionevolezza e disparità di trattamento, ma tale domanda di giustizia è risultata nel complesso, più che respinta semplicemente non evasa, tenendo conto dei vari punti sui quali il giudice non si è espresso.

* * * *

Sulla scorta di quanto dedotto il dott. MAGGINI avrebbe avuto diritto alle seguenti valutazioni e punteggi:

Voce	Valutazione	Punteggio
Complessità	Massimo	9
Rischi correlati	Massimi	7

Carichi di lavoro	Molto elevato	4,3
Capacità dirigenziale	Più che ottima	4,3
Organizzazione Lavoro	Ottima	3,5
Attivismo ed equilibrio	Ottimo	2,4
Sensibilità ed Efficienza	Ottima	1,6
Disponibilità	Ottima	0,8
TOTALE		32,90

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

In merito al *periculum in mora*, si premette che, a seguito dell'approvazione di una riforma delle carriere, a decorrere dal 1° luglio 2021 è entrato in vigore un nuovo Regolamento del personale della Consob, adottato con Delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con D.P.C.M. del 18 marzo 2021. La procedura di avanzamento in parola costituisce una coda delle procedure per le promozioni del precedente regime vigente che, con riferimento alla qualifica di condirettore si esauriranno con le promozioni (e idoneità) relative all'anno 2021, secondo le modalità previste dal previgente Regolamento del personale della Consob, adottato con Delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 e abrogato, appunto, con la citata Delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020.

Si soggiunge che il Regolamento del personale vigente prevede, in relazione alle sessioni di avanzamento relative all'anno 2021, all'art. 144 che *“per il periodo 2022-2025 i consiglieri, già funzionari di 1^a (quale, dunque, è il ricorrente) e primi funzionari risultati idonei nella sessione di avanzamenti 2021 alla qualifica di condirettore, in relazione alla posizione ricoperta nelle rispettive graduatorie, sono reinquadrati nel segmento professionale di direttore con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, per un numero di posizioni annuali – in presenza di graduatorie capienti – non inferiore a cinque, da ripartire tra le due graduatorie in proporzione al numero di idonei presenti in ciascuna di esse”*.

In relazione alla citata sessione di avanzamento 2021, per la quale, come indicato, anche una posizione di idoneità in graduatoria sarà comunque premiante in quanto potrà portare nel periodo 2022-2025 – senza che assuma qui rilievo l'interpretazione di tale riferimento

temporale - al reinquadramento nel superiore segmento professionale di direttore, è in corso lo scrutinio per la promozione alla qualifica da condirettore, per il quale il ricorrente ha naturalmente presentato domanda come era stato anticipato nel ricorso medesimo .

In particolare, essendosi conclusi i lavori della commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova orale nel mese di gennaio 2024 al quale il ricorrente non ha partecipato rimanendo ancora valida ed utile il voto ottenuto nella procedura impugnata, è ragionevole ritenere che siano in corso i lavori della giunta di scrutinio chiamata ad assegnare i propri punteggi di pertinenza ed a predisporre la **Scheda** dei candidati, tra cui quella del ricorrente, con gli elementi informativi e valutativi per le successive valutazioni della Commissione.

La Giunta di scrutinio per il personale della carriera direttiva per l'anno 2021, come da Delibera n. 22835 del 9 ottobre 2023 è tra l'altro per il 40% formata dagli stessi componenti della Giunta nominata per lo scrutinio relativo all'anno 2020, essendo stati rinominati due dei cinque precedenti componenti l'organo medesimo.

In base alla Delibera n. 21930 del 30 giugno 2021 relativo alla Pianta organica per l'anno 2021 – *“Definizione degli avanzamenti e destinazione di un posto per l’acquisizione di una risorsa per distacco”*, saranno n.15 i posti a condirettore alla quale concorreranno i dipendenti scrutinabili.

Tra questi, è ragionevole ritenere che i candidati che abbiano conseguito l'idoneità negli avanzamenti per l'anno 2020 oggetto del presente ricorso godranno di una posizione di vantaggio e, certo, nella peggiore delle ipotesi, dovrebbero ragionevolmente risultare comunque ancora idonei in graduatoria, con ciò che ne consegue per il futuro in base a quanto disposto dall'art. 144 del Regolamento del personale vigente. Ecco dunque che il ricorrente ritiene urgente che sia esaminato il presente ricorso, partendo, di fatto, da una posizione di “retrovia” rispetto agli altri nove candidati che viceversa sono risultati idonei allo scrutinio 2020.

Inoltre il ricorrente ritiene urgente, a dispetto di quanto non ha fatto il giudice di primo grado, che sia fatta chiarezza per via giurisprudenziale sul peso che le osservazioni valutative hanno nella procedura di scrutinio a condirettore ed in particolare se una redazione delle stesse errata, a tacer d'altro semplicemente per il modo in cui sono state letteralmente e grammaticalmente rese rispetto a quanto riportato nei rapporti valutativi dei candidati (si ripete per l'ennesima volta, a prescindere al fatto che detti elementi informativi siano comunque poi allegati per stralcio alle Schede medesime) ed in particolare se sono censurabili o no le Schede valutative dei candidati anche solo per questo aspetto, che come

ha documentato il ricorrente in base al Regolamento del Personale della Consob per lo stesso hanno un peso pari o comunque rilevante tra i compiti della Giunta stessa rispetto alla compilazione (tramite rinvio agli stralci allegati dei rapporti valutativi) degli elementi informativi da rappresentare alla Commissione per le valutazioni di questa.

Si aggiunge, inoltre, che il ricorrente teme la giunta di scrutinio per l'anno 2021 possa comunque fare affidamento, nelle proprie valutazioni al metro di lavoro e giudizio ritenuto illegittimo della giunta e della Commissione che hanno svolto gli scrutini per l'anno 2020, sia con riferimento alla compilazione degli elementi (informativi e) valutativi predisposti nella Scheda del candidato, redatta dalla giunta di scrutinio che, come detto, per il 40% è composta dagli stessi membri, sia per le valutazioni effettuate dalla Commissione.

In altre parole il ricorrente teme che nella prossima procedura di valutazione si riverberino quelle erronee valutazioni nelle metriche del giudizio che lo stesso ritiene aver visto applicate alla sua posizione, considerato, tra l'altro, che le attività che saranno esaminate dalla commissione per tale scrutinio (quelle relative ai rapporti valutativi per gli anni 2019 e 2020) sono per metà coincidenti con quelle esaminate dalla giunta di scrutinio della procedura impugnata (2018 e 2019) e per l'altra metà, pur tenendo conto dello sviluppo e della crescita professionale del ricorrente nel 2020, estremamente simili, perché lo stesso ha seguito un percorso professionale che si pone in continuità rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, il rischio che la Commissione nello scrutinio 2021 reiteri le proprie valutazioni, in presenza tra l'altro di elementi valutativi che potrebbero non differire nella sostanza da quelli sottoposti alla propria attenzione nello scrutinio relativo all'anno 2020, è elevato considerato che il collegio formato dai quattro commissari e dal Presidente della Consob sarà composto, salvo eventi eccezionali ed allo stato non previsti (ad esempio, sostituzione di un membro per assunzione da parte di questo di altro incarico), dai medesimi componenti.

Come ulteriore motivo a ragione dell'urgenza di detto procedimento – ultimo solo per ordine di esposizione - si aggiunge che la Commissione medesima si troverà a valutare il candidato ricorrente che, in base alla sentenza del TAR impugnata, avrebbe taciuto la Commissione medesima di non leggere o quanto meno di non aver letto nello scrutinio relativo all'anno 2020 i documenti che le sono trasmessi come sopra più volte indicato, con i conseguenti giustificati timori per il ricorrente, senza avere tempestivamente consapevolezza che il ricorrente certo non ha mai inteso formulare un simile assunto attribuitogli dal TAR Lazio.

Il danno reputazione e professionale grave ed irreparabile sotteso all'eventuale non venir meno tempestivamente della cristallizzazione di tale indicazione, che offre una

rappresentazione distorta viceversa della stima che lo stesso nutre per il Collegio della Commissione, non potrebbe mai essere satisfamente risarcito solo in via economica, potendo viceversa creare un alone di ingiusto discredito per lo stesso con effetti protraibili per un tempo indefinito.

* * * * *

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello:

- riformare integralmente la sentenza appellata, previa sospensione degli effetti della sentenza impugnata ed in conseguenza di ciò dei provvedimenti impugnati nel relativo ricorso (la Delibera con la quale è stata approvata la graduatoria finale dello Scrutinio relativo al 2020) e tutti gli atti presupposti, in primo luogo le decisioni della Giunta di Scrutinio che ha redatto la Scheda valutativa del ricorrente ed il Verbale della seduta di Commissione del 20 luglio 2023 che ha espresso anche sulla base di detta Scheda le proprie valutazioni.

Per l'effetto, accogliere il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Ciò, ovviamente limitatamente alla posizione del ricorrente, prima che nell'udienza di merito di codesto Eccellentissimo Consiglio di Stato valuti l'annullamento dei provvedimenti impugnati, finalizzato alla rielaborazione di una Scheda valutativa ed al riesame della Commissione che, sulla base di quanto ricostruito ai fini della prova di resistenza, si riesprima per poi riconoscere come sostenuto dal ricorrente un incremento del punteggio come espresso in parte motiva, per il conseguimento della promozione alla qualifica di condirettore se del caso anche in sovrannumero rispetto alla capienza in organico, e comunque al conseguimento dell'idoneità per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente ricorso inerisce il pubblico impiego e lo stesso verrà corrisposto nella misura di € 487,50.

Roma, 24/06/2024

Avv. Giovanni BERTONI